

Relazione illustrativa dello schema di decreto recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Al riguardo sono state raccolte, in un’apposita bozza di provvedimento, tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Tali norme sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Il succitato provvedimento è stato redatto coordinando le disposizioni preesistenti, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedurali con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica in materia di agricoltura.

È stata armonizzata e razionalizzata la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Al fine di evitare duplicazioni dei controlli sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Il testo del provvedimento in oggetto è costituito da 40 articoli suddivisi in VI Titoli e da n. 11 allegati.

TITOLI

Titolo I - Norme generali

Titolo II - Registro nazionale delle varietà e dei cloni

Titolo III - Controlli e certificazione

Titolo IV - Commercializzazione

Titolo V - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Titolo VI - Norme transitorie e finali



ALLEGATI

Allegato I, Produzione *in vitro* di portinnesti.

Allegato II, Condizioni e requisiti dei materiali di moltiplicazione in coltivazione.

Allegato III, Condizioni e requisiti dei materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione.

Allegato IV, Richiesta d'iscrizione di una varietà al Registro nazionale.

Allegato V, Caratteri e condizioni minime su cui vertono gli esami ufficiali

Allegato VI, Richiesta d'iscrizione di un clone al Registro nazionale.

Allegato VII, Selezione clonale.

Allegato VIII, Modalità e requisiti per l'autoproduzione di barbatelle in conto lavorazione presso un vivaista.

Allegato IX, Metodi di campionamento ed analisi sui vigneti destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione, strumentazione per i laboratori, protocollo di analisi validato, modalità di analisi e campionamento per i materiali "Iniziali", "Base" e "Certificati", elenco laboratori autorizzati per le analisi ai fini della certificazione.

Allegato X, Etichettatura e confezionamento.

Allegato XI, Tariffe

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa di cui all'articolo 36, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sono di seguito illustrati i principi ispiratori e i contenuti di ciascun articolo.

Il Titolo I riguarda le *Norme generali* ed introduce elementi comuni a tutto il provvedimento. Esso è composto dagli articoli da 1 a 8.

L'articolo 1 (Campo di applicazione) definisce il campo di applicazione del presente decreto, nonché esenzioni riguardanti la produzione, la certificazione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite destinati ai viticoltori. I commi 1 e 2 provengono dall'articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'art.9 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 (recepiscono gli articoli 1 e 15 della direttiva 68/193).

L'articolo 2 (Definizioni), costituito da un unico comma, contiene le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel decreto, riportando quelle elencate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (recepiscono l'articolo 2 direttiva 68/193), opportunamente aggiornate e allineate con le disposizioni vigenti europee. L'elenco è categorizzato in ordine alfabetico.

L'articolo 3 (Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite) fornisce la classificazione delle diverse categorie dei materiali di moltiplicazione della vite, in base alla quale sono poi definite le disposizioni e i requisiti ai fini della loro certificazione e commercializzazione. In esso sono riproposte le norme preesistenti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (recepisce articolo 2 direttiva 68/193).



In particolare il comma 2 specifica che i requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti al successivo Titolo III.

L'articolo 4 (*Autorità nazionale competente*) di nuova redazione individua il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quale organo responsabile per l'applicazione delle norme relative a produzione, e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

L'articolo 5 (*Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale*) è di nuova redazione.

Al comma 1 sono elencate e descritte funzioni e competenze del Servizio fitosanitario centrale per le attività volte alla corretta applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Il comma 2 conferisce al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali la facoltà di delegare l'esercizio di determinati compiti di cui al comma 1 ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza.

L'articolo 6 (*Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali*) identifica i Servizi fitosanitari regionali quali autorità competenti per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie certificato e standard. Le prescrizioni in esso contenute, opportunamente aggiornate, derivano dall'articolo 12 del DPR 1164/69.

L'articolo 7 (*Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite*) di nuova formulazione elenca e descrive le attività e competenze attribuite al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite quale supporto tecnico scientifico, consultivo e propositivo.

L'articolo 8 (*Obblighi degli operatori professionali*) stabilisce gli obblighi che devono rispettare le gli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione. In esso sono riprese le norme di cui all'articolo 4 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, semplificate e riallineate alla nuova normativa europea ed in particolare agli obblighi previsti per gli operatori professionali dagli articoli 65 e 66 del Regolamento 2016/2031.

Il comma 1 stabilisce che l'operatore professionale deve essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrata nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dal Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale in applicazione a quanto previsto dal Regolamento 2016/2031.

Il comma 2 prevede che con provvedimento del Mipaaf, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, istituito ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente, possano essere definiti requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione delle piante di vite e loro materiali di moltiplicazione e relative procedure di controllo.

Il comma 3 stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale registra l'operatore professionale nel RUOP e ne dà comunicazione a tutti i Servizi fitosanitari regionali coinvolti in applicazione di quanto già disposto dal Regolamento 2016/2031

Il comma 4 dispone che in caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente provvedimento o nel caso di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione al RUOP dell'operatore professionale in applicazione di quanto già disposto dal Regolamento 2016/2031.

Il Capo II (*Registro nazionale delle varietà e dei cloni*) è composto da 13 articoli, dal 9 al 20, e raccoglie tutte le norme relative al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà e dei cloni, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste. Il Registro è già in essere e le norme che lo regolano sono preesistenti e confluiscono nel presente provvedimento.



L'articolo 9 (Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite) istituisce il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. Le prescrizioni del presente articolo provengono da norme previgenti ed in particolare per quanto concerne il comma 1 dall'articolo 10 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (che recepiscono le norme dell'art. 5 della direttiva 68/193).

Il comma 2, derivante da norma preesistente di cui all'articolo 8 del DPR 29 luglio 1974, n. 543 (che recepisce le norme dell'art. 5 della direttiva 68/193), precisa che il Registro è pubblico e consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e rinvia al successivo articolo 10 l'indicazione delle informazioni in esso contenute.

Il comma 3 di nuova redazione dispone che con successivo decreto del Ministero sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.

Il comma 4 di nuova redazione, recepisce quanto previsto dall'articolo 5 septies della Direttiva 68/193/CEE e dispone che all'interno del Registro è istituita un'apposita sezione per le varietà geneticamente modificate dando applicazione alle norme europee vigenti.

L'articolo 10 (Informazioni contenute nel registro) elenca le informazioni e gli elementi contenuti nel Registro rispettivamente per le varietà e i cloni (comma 1). Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede ad istituire uno specifico fascicolo, per ciascuna varietà e clone, contenente la descrizione ufficiali e tutti i fatti pertinenti alla registrazione (comma 2). Le prescrizioni del presente articolo derivano da normativa preesistente, opportunamente aggiornata, ed in particolar modo dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164.

L'articolo 11 (Campo catalogo) di nuova costituzione prevede l'istituzione di un campo catalogo delle varietà e dei cloni di vite e indica il CREA VE come organo presso il quale viene mantenuto (comma 1). Annualmente tale Centro è chiamato ad inviare una relazione circa il mantenimento e la consistenza del campo catalogo stesso (comma 2).

L'articolo 12 (Domanda di iscrizione di una varietà di vite), reca le disposizioni inerenti la presentazione della domanda di iscrizione di una varietà al Registro, le cui modalità operative sono specificate all'allegato IV. Il comma 2 stabilisce a chi sono affidati gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all'iscrizione. Le disposizioni di cui al presente articolo derivano da quelle contenute nell'articolo 6 del D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543, nell'articolo 15 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente aggiornate e revisionate.

L'articolo 13 (Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite), reca modalità e termini di verifica della domanda d'iscrizione, di eventuali richieste d'integrazione o di rigetto da parte del Ministero. Si tratta di procedure già in corso di applicazione da norma preesistente. Le indicazioni del presente articolo provengono dall'art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 (che recepisce le norme dell'articolo 5 bis della direttiva 68/193).

L'articolo 14 (Requisiti delle varietà di vite) elenca e descrive i requisiti che una varietà di vite deve avere per essere iscritta al Registro nazionale. Le prescrizioni dell'articolo provengono dall'articolo 7 del DPR 29 luglio 1974, n. 543, dall'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (che recepiscono gli art. 5 bis e 5 ter Direttiva 68/193/CEE).

L'articolo 15 (Esecuzione delle prove ufficiali), include le prescrizioni già previste dall'articolo 7 DPR 29 luglio 1974, n. 543, dall'articolo 11, comma 3 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (che recepiscono l'articolo 5 quinto della direttiva 68/193/CEE). L'articolo dispone che l'ammissione di una varietà è subordinata ad



accertamenti tecnici in campo volti a verificare le caratteristiche di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (comma 1). Ne consegue l'obbligo, per il richiedente l'iscrizione, all'invio del materiale vegetativo necessario all'effettuazione delle prove di campo secondo tempi e modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 3). Tale decreto conterrà anche i criteri e le procedure tecniche per l'effettuazione di tali esami ufficiali sono (comma 4). L'articolo reca, inoltre, norme riguardanti l'esenzione dalle prove ufficiali, qualora queste siano state già effettuate in modo ufficiale ai fini di una privativa o ai fini dell'iscrizione nel registro di altro Stato membro. In tali casi le prove ufficiali già eseguite sono ritenute valide ai fini dell'iscrizione (commi 6 e 7).

L'articolo 16 (Iscrizione della varietà) include prescrizioni provenienti da norme preesistenti ed in particolare dall'articolo 8 del DPR 29 luglio 1974, n. 543, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 e dall'articolo 10 comma 5 e comma 4 del decreto 8 febbraio 2005 (che recepiscono le norme di cui all'Articolo 5 quinto paragrafo 3, Articolo 5 sesto, Articolo 5 quater della Direttiva 68/193/CEE) e sono volte a semplificare e a chiarire l'iter di valutazione d'iscrizione.

L'iscrizione ufficiale della varietà al Registro avviene mediante l'emanazione di un decreto, previo parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Materiali di moltiplicazione della vite e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nell'articolo sono presenti disposizioni inerenti: la presenza di eventuali sinonimi con i quali la varietà è identificata (comma 3), la revoca dell'iscrizione qualora non sia più soddisfatta una delle condizioni richieste ai fini dell'ammissione (comma 4), gli obblighi di notifica agli altri Stati membri e alla Commissione (comma 5) e la procedura di iscrizione di varietà costituite in altri Stati (comma 6). Tali disposizioni provengono dall'art. 10 del decreto 8 febbraio 2005. E' infine prevista la possibilità di iscrizioni d'Ufficio da parte del Ministero, qualora si tratti di varietà di particolare interesse per la viticoltura nazionale.

L'articolo 17 (Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale) reca indicazioni per la presentazione della domanda di iscrizione di un clone al Registro. Le prescrizioni contenute nel presente articolo derivano da norme vigenti ed in particolare dall'art. 6 del DPR 29 luglio 1974, n. 543 e dall'articolo 11 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164.

Il comma 1 dispone che ai fini di una richiesta d'iscrizione di un clone siano utilizzate le modalità indicate all'allegato V che includono le caratteristiche del dossier di prova da presentare. I commi 2, 3 e 4 recano disposizioni inerenti il rigetto della domanda di iscrizione e gli obblighi a carico del richiedente in materia di comunicazione di costituzione dei campi di selezione, prevedendo la possibilità di verifiche in loco da parte del Ministero o da altro soggetto delegato. Indicazioni circa le modalità di organizzazione delle prove, i lavori di selezione, e agli aspetti fitosanitari, per l'ottenimento di materiali idonei alla certificazione, sono previsti specifici protocolli di selezione secondo l'allegato VI.

L'articolo 18 (Iscrizione di un clone) prescrive che l'iscrizione ufficiale del clone al Registro avviene mediante l'emanazione di un decreto e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I cloni vengono ufficialmente controllati e qualora non sia osservata una delle condizioni richieste, il Ministero con proprio decreto cancella il clone. Le prescrizioni dell'articolo provengono, opportunamente aggiornate e riallineate, dall'art. 8 del DPR 29 luglio 1974, n. 543 e dall'art. 11 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 (che recepisce l'Articolo 5 sesto Direttiva 68/193/CEE).

L'articolo 19 (Selezione conservatrice) prescrive che le varietà iscritte al Registro nazionale e i cloni debbano essere mantenuti, secondo metodi di selezione conservatrice idonei, dall'organismo delegato, dal costituente della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l'iscrizione. I commi 3 e 4 stabiliscono le modalità e le condizioni secondo le quali il Ministero può affidare il mantenimento in



purezza di una varietà a soggetti che diano garanzie, sotto il profilo tecnico, di svolgere adeguatamente il proprio compito, al fine di garantire la conservazione in caso di inadempienza del costituente o nel caso in cui quest'ultimo non sia noto. Le prescrizioni del presente articolo sono previste da normativa preesistente e in particolare dall'articolo 10 comma 7 e 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (che recepiscono le disposizioni di cui all'Articolo 5 octies direttiva 68/193/CEE).

L'articolo 20 (*Varietà di vite geneticamente modificata*), stabilisce le condizioni per l'iscrizione al Registro di una varietà geneticamente modificata nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di OGM e obbligo di indicazioni aggiuntive sul Registro ai fini di una chiara identificazione. Le prescrizioni dell'articolo rappresentano una nuova redazione in applicazione degli articoli 5 ter bis direttiva 68/193/CEE e 5 septies della direttiva 68/193/CEE.

Il Capo III (*Controlli e certificazione*) è composto da 8 articoli, dal 21 al 28, e raccoglie tutte le norme relative alle azioni e misure finalizzate ai controlli ufficiali e alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

L'articolo 21 (*Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite*), presenta disposizioni derivate da norme vigenti di cui all'articolo 2 e 12 del DPR 1969/1164 (che recepiscono gli articoli 3, 4 e 5 sesto della direttiva 98/193).

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente Capo si applichino ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio.

Il comma 2 dispone che in controlli verifichino le condizioni e i requisiti relativi alla coltura di cui agli allegati II e III e prevede che ulteriori modalità di esecuzione dei controlli possano essere definite con successivo provvedimento del Ministero.

Il comma 3 stabilisce a chi sono affidati gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all'iscrizione.

L'articolo 22 (*Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite*), L'articolo riprende le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente riallineate e semplificate, integrandole con l'istituzione di un Registro per il personale addetto al controllo. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3 e riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 2 precisa che il personale di organismi delegati non può esercitare alcuna attività, anche temporanea, di carattere economico nell'ambito del settore viticolo.

Il comma 3, di nuova introduzione, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione con l'obiettivo di allineare le disposizioni sul personale ispettivo alle disposizioni di cui al regolamento 2017/625.

Il comma 4 prevede che tale registro sia inserito nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e ne definisce le diverse sezioni e contenuti.

Il comma 5 dispone che con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico



autorizzato ai controlli di cui al presente Capo. Qualora tali requisiti, elencati al comma 6, vengano meno il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può revocare l'autorizzazione sopra citata.

L'articolo 23 (Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti), contiene prescrizioni derivate da normativa preesistente e in particolare dall'articolo 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (che recepisce le norme di cui agli articoli 2 e 5, par. 2 e 3 della Direttiva 68/193/CEE). Esso definisce le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione, elencandone i requisiti. Il comma 2 dispone che le varietà e i cloni ammessi nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.

L'articolo 24 (Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite) di nuova introduzione dà applicazione a quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva 68/193/CEE in materia di sistema di controllo ufficiale.

Il comma 1 prescrive che gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione, devono presentare ai fini della successiva commercializzazione denunce di produzione.

Il comma 2 indica inoltre che gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione mediante tecniche di moltiplicazione *in vitro*, debbano presentano denuncia di produzione, secondo quanto indicato all'allegato I.

Il comma 3 dispone che le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1 siano stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 25 (Controlli sui materiali Iniziali e di Base) riprende ed integra le prescrizioni relative alle operazioni di controllo ufficiale e vigilanza previste da provvedimenti quali gli articoli 12 e 13 del DPR 1164/69 (che recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 11 della Direttiva 68/193/CEE).

In particolare il comma 1 stabilisce che dette operazioni di controllo siano effettuate dal personale del Servizio Fitosanitario centrale o dell'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l'esito del controllo medesimo.

Il comma 2 indica che il personale autorizzato debba effettuare controlli ufficiali e debba altresì provvede ad effettuare le analisi o a farle effettuare presso un laboratorio ufficiale dei Servizi fitosanitari regionali, in conformità agli allegati II e III e secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all'allegato VIII.

Il comma 3 fornisce informazioni relative ai controlli su materiale prodotto mediante micropropagazione.

Il comma 4 indica che, qualora i campi di piante madri siano stati realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, le analisi dei campioni raccolti possono essere effettuate presso un laboratorio operante in un altro Paese membro, purché il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.

Il comma 5 riporta la necessità di effettuare ulteriori test finalizzati a verificare l'efficacia e la correttezza dell'attività di controllo.



Il comma 6 stabilisce che gli oneri riguardanti i controlli sono a carico degli interessati.

Le modalità di controllo e le metodiche analitiche da applicare, sono riportate dettagliatamente all'allegato VIII.

L'articolo 26 (Controlli dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard), contiene prescrizioni già previste da provvedimenti previgenti, ed in particolare l'articolo 12 e 13 del del D.P.R. 1164/69, l'articolo 10 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 (che recepiscono le norme di cui agli articoli 2, 3 e 11 della Direttiva 68/193/CEE).

Il comma 1, definisce che le procedure di controllo e di vigilanza sui materiali di moltiplicazione di vite di categoria Certificato e Standard sono affidate al personale dei Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio autorizzato in conformità all'articolo 6, il quale, al termine delle operazioni di controllo, dovrà redigere un verbale attestante gli esiti.

Il comma 2 definisce le modalità di controlli sui materiali, che dovranno avvenire in conformità a quanto riportato dagli allegati II e III e secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all'allegato VIII.

Il comma 3 stabilisce che gli oneri riguardanti i controlli sono a carico dei soggetti interessati.

L'articolo 27 (Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione), di nuova introduzione dà applicazione a quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva 68/193/CEE in materia di sistema di controllo ufficiale. Esso descrive la regolamentazione dell'autoproduzione di barbatelle. In particolare il comma 1 indica che la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, è ammessa previa autorizzazione di prelievo e di produzione da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'allegato VII.

Il comma 2 indica che il materiale, di cui al comma 1, non necessita di denuncia ed etichetta ufficiale, ad eccezione le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale. Al comma 3 sono riportate le condizioni che ne possano vietare l'effettuazione.

Le prescrizioni dell'articolo provengono dalla circolare n.32063 del 24 aprile 1999.

L'articolo 28 (Campi sostitutivi) di nuova introduzione dà applicazione a quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva 68/193/CEE in materia di sistema di controllo ufficiale, reca le modalità e le condizioni per l'utilizzazione di campi sostitutivi per il prelievo di materiali di moltiplicazione della vite in alternativa a campi di piante madri esclusi per motivi fitosanitari, in quanto infestate da Organismi Nocivi di quarantena e Organismi Nocivi regolamentati non da quarantena. Sono procedure destinate a garantire comunque la produzione di viti necessarie alla costituzione dei vigneti produttivi, assicurando anche un livello qualitativo e sanitario adeguati. L'articolo contiene le modalità di inserimento dei campi sostitutivi nella denuncia di produzione. Il comma 4 inoltre regola lo spostamento di marze che devono essere utilizzate in Regione diversa da quella del prelievo. Tale spostamento deve essere infatti autorizzato dal Servizio fitosanitario Regionale, il quale può rifiutare l'autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilità del materiale sotto vincolo di quarantena nel ciclo produttivo. Le prescrizioni dell'articolo provengono dalla nota tecnica n.32285 del 28 novembre 2001.

CAPO IV (Commercializzazione) è composto da 5 articoli, dal 29 al 33, e raccoglie tutte le norme relative a condizioni e requisiti che i materiali di moltiplicazione devono soddisfare per poter essere commercializzati oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione della vite.



L'articolo 29 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite) riprende ed integra e prescrizioni relative alla commercializzazione e previste dai provvedimenti quali l'articolo 6 del DPR 1164/69 e gli articoli 2, punto *p* e 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (che recepiscono le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 68/193). In particolare:

Il comma 1 specifica che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto se ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto. Le condizioni e le caratteristiche, per la commercializzazione, dei materiali di moltiplicazione delle categorie “Iniziali”, “Base”, “Certificati” e “Standard” sono indicate all'allegato III.

Il comma 2 definisce il concetto di commercializzazione come la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

Nel comma 3 individua le operazioni che non rientrano nella commercializzazione e che quindi non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà.

Il comma 4 dispone che i criteri e le modalità per la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite destinati a prove per scopi scientifici, lavori di selezione, misure volte alla conservazione della diversità genetica e al consumatore finale non professionista, sono definite dal Ministero con proprio provvedimento.

L'articolo 30 (Autorizzazione alla commercializzazione) riprende ed integra le prescrizioni relative alla autorizzazione alla commercializzazione previste dall'articolo 13, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, dall'art. 69 del Regolamento UE 2016/2031, dall'articolo 9, comma 9 e 10 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (esse recepiscono le norme di cui agli articoli 7 e 12 della direttiva 68/1963). In particolare:

I commi 1 e 2 prevedono che il Servizio Fitosanitario centrale o l'organismo delegato a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe rilascia all'operatore professionale l'autorizzazione necessaria ai fini della commercializzazione e alla stampa delle etichette. Tale l'autorizzazione di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'operatore per la rispondenza delle qualità dichiarate.

Nei commi 3 e 4 vengono fornite le prescrizioni per la gestione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di coltivazione, raccolta, condizionamento, immagazzinamento, trasporto e commercializzazione, al fine di garantire la tracciabilità dei materiali e prevenire confusione ed errori.

L'articolo 31 (Condizioni per l'immissione in commercio) reca prescrizioni già previste da norme previgenti che confluiscono nel presente decreto legislativo, ed in particolare dall'articolo 7, 9 e 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (con i quali sono state recepite le norme di cui all'Articolo 5 sesto, 5 par. 2 e 3, 5 septies, 8, 9, 10 par. 212, 12 bis, 11 e 14 della direttiva 68/193/CEE). In particolare

Il comma 1 e 2 prescrivono che la commercializzazione debba avvenire obbligatoriamente in lotti omogenei e confezionati in modo che le chiusure, apposte sotto controllo ufficiale in conformità alla e disposizioni di cui all'allegato X, non possano essere aperte se non danneggiandosi irrimediabilmente, per garantire la qualità e l'origine del lotto.



Il comma 3 prevede la commercializzazione anche di diversi imballaggi o mazzi contrassegnati da una sola etichetta,

Il comma 4 prescrive che gli operatori possano mettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, a seguito di rietichettatura.

Il comma 5 prevede che il commercio di materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate possa avvenire sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, a seguito di rietichettatura.

Il comma 6 dispone che i materiali siano regolarmente e ufficialmente controllati; qualora non sia più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione alla commercializzazione viene annullata e la varietà viene cancellata dal Registro.

Il comma 7 include disposizioni circa eventuali restrizioni di commercializzazione a cui possono essere oggetto i materiali di moltiplicazione della vite.

Il comma 8 prevede che in caso di commercializzazione di una varietà di vite geneticamente modificata questa sia chiaramente indicata nel catalogo commerciale.

Il comma 9 dispone che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5.

Il comma 10 dispone, infine, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in applicazione di quanto previsto dalla norma unionale, possa ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti.

L'articolo 32 (Etichetta), elenca le modalità di etichettatura delle confezioni che contengono i materiali di moltiplicazione, all'atto della commercializzazione. Tali prescrizioni provengono da norme previgenti, ed in particolare dall'articolo 7 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 4 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 518 (che recepiscono le norme di cui all'Articolo 10 par. 1 e 3, 10 bis della Direttiva 68/193/CEE).

I commi 1, 2 e 3 prescrivono che i requisiti e le caratteristiche delle etichette siano conformi a quanto riportato nell'allegato X.

Il comma 4 dispone che prescrizioni specifiche per l'etichettatura degli organismi OGM

Il comma 5, in linea con la vigente normativa europea, prevede la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare anche un documento di accompagnamento diverso dall'etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all'allegato IX parte A.

L'articolo 33 (Tracciabilità) è una nuova redazione in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (UE) 2016/2031. Prescrive l'obbligo da parte degli operatori professionali di disporre di sistemi e procedure che consentano di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. Tali etichette possono essere stampate direttamente dalla ditta vivaistica o approvvigionate dall'esterno. Le prescrizioni dell'articolo provengono da norme tecniche previgenti ed in particolare dalla circolare n. 30091 del 16 novembre 2005 opportunamente aggiornate e allineate alla normativa unionale vigente.



Il Capo V (Sanzioni amministrative e norme finanziarie) raccoglie gli articoli 34 e 35, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto e le tariffe da corrispondere per le diverse attività.

L'articolo 34 (Sanzioni) è una nuova formulazione dell'articolo 17, 18 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente integrato con nuove fattispecie da sanzionare, e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vite commercializzati.

Nell'attribuire la sanzione relativa è stato tenuto in considerazione che tale sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

~~Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno individuate le modalità di riscossione e relativo versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del, nella misura del 50/100 dell'importo versato, Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di coordinamento e sorveglianza di cui al presente decreto.~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

~~L'articolo 35 (Tariffe) prevede, alserive, ai commia 1, e 2, che gli oneri per le attività di cui agli articoli 15,17,21, 25, 26 e 32 sono a carico dell'interessato, dovute per le attività di iserizione delle varietà e di cloni al Registro nazionale, di cui agli articoli 11 e 17 e per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione di vite, di cui agli articoli 25 e 26 degli interessati ed, al comma 2, prevede che sono coperti dai, come previsto al comma 2, da tariffe stabilite con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; la tariffa è determinata in base al-in misura corrispondente al costo effettivo del servizio.~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Al comma 3 si prevede che fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, per le attività di cui agli articoli 21, 25 e 26, si applicano le tariffe di cui ai decreti del Ministro per le politiche agricole del 16 marzo 1998, del 10 dicembre 1998 e del 24 giugno 1999.

~~Il comma 4 dispone che nell'ambito del decreto sopra citato saranno definite anche le modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iserizione al Registro delle varietà.~~

Il Capo VI (Norme transitorie e finali) raccoglie gli articoli da 36 a 40 che riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

Formattato: Tabulazioni: 1,62 cm, Allineato a sinistra + 3,23 cm, Allineato a sinistra + 4,85 cm, Allineato a sinistra + 6,46 cm, Allineato a sinistra + 8,08 cm, Allineato a sinistra + 9,69 cm, Allineato a sinistra + 11,31 cm, Allineato a sinistra + 12,92 cm, Allineato a sinistra + 14,54 cm, Allineato a sinistra + 16,16 cm, Allineato a sinistra + 17,77 cm, Allineato a sinistra + 19,39 cm, Allineato a sinistra + 21 cm, Allineato a sinistra + 22,62 cm, Allineato a sinistra + 24,23 cm, Allineato a sinistra + 25,85 cm, Allineato a sinistra

L'articolo 36 (Clausola di cedevolezza) costituito da un solo comma, riguarda la clausola di cedevolezza, in base alla quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le norme del presente provvedimento afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, si applicano, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto



dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

L'articolo 37 (Clausola di neutralità finanziaria) costituito da un solo comma, stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 38 (Norme transitorie)

Al comma 1 l'articolo in questione mantiene le misure applicative vigenti, se non in contrasto con il presente decreto, fino all'adozione dei nuovi provvedimenti previsti dal medesimo.

Al comma 2 è previsto che il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto sia iscritto d'ufficio nel registro di cui all'articolo 22 in apposita sezione.

L'articolo 39 (Abrogazioni) abroga i provvedimenti normativi le cui prescrizioni sono confluite nel provvedimento in oggetto.



Relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto recante Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

Il provvedimento, che si compone di 40 articoli suddivisi in VI Titoli e di 11 allegati accorpa tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono state apportate opportune modifiche attraverso:

- a) la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame si precisa che ripropongo requisiti e modalità operative già previste dalla norma vigente, pertanto, nessuna delle disposizioni in essi contenute comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

Il Capo I riguarda le **Norme generali** ed introduce elementi comuni a tutto il provvedimento. Esso è composto dagli articoli da 1 a 8.

L'Articolo 1 – Campo di applicazione, definisce il campo di applicazione del presente decreto e le relative deroghe, riguardanti la produzione, la certificazione ed il commercio dei materiali di moltiplicazione della vite destinati ai viticoltori. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

L'Articolo 2 – definizioni – elenca, in ordine alfabetico, le definizioni tecniche di uso comune nella produzione, certificazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. L'articolo riporta le definizioni elencate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164, aggiornate e allineate secondo le disposizioni europee vigenti.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.



L'Articolo 3 – Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite – fornisce la classificazione delle diverse categorie dei materiali di moltiplicazione della vite, in base alla quale sono poi definite le disposizioni e i requisiti ai fini della loro certificazione e commercializzazione. Tali requisiti e disposizioni per l'idoneità alla certificazione e successiva commercializzazione sono dettagliatamente descritte negli allegati I, II e III. In esso sono riproposte le norme preesistenti nel decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 – Autorità nazionale competente – individua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale Autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

L'Articolo 5 – Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale – ripropone norme preesistenti di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 8 febbraio 2005 opportunamente aggiornate. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 6 - Competenze dei servizi fitosanitari Regionali e delle Province autonome – attribuisce ai Servizi fitosanitari regionali i controlli ufficiali e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Ripropone norme preesistenti, opportunamente aggiornate, derivano dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005. Tali attività saranno svolte dai Servizi fitosanitari regionali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'Articolo 7– Funzioni della sezione materiali di moltiplicazione della vite del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, – richiama le funzioni assegnate al Gruppo di Lavoro per la Protezione delle Piante – Sezione materiali di moltiplicazione della vite, quale supporto tecnico-scientifico. Ripropone norme preesistenti di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e all'articolo 1 comma del decreto 30 Giugno 2016 n.17713, aggiornate e allineate.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 8 - Obblighi degli operatori professionali - indica gli obblighi a carico degli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione prevedendo per questo l'iscrizione al Registro Ufficiale degli operatori professionali in applicazione a quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031. La registrazione è gratuita e gli oneri derivanti dalle previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale. Le attività a carico dei Servizi fitosanitari regionali, autorità individuate ai sensi del regolamento 2017/625 per la registrazione dei soggetti e la gestione del RUOP, previste all'articolo 6, saranno svolte con le risorse attualmente disponibili a tali Servizi.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo II (Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite) è composto da 13 articoli, dal 9 al 20, e raccoglie tutte le norme relative al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. Il Registro è già in essere e le norme che lo regolano sono preesistenti e confluiscono nel presente provvedimento.

L'Articolo 9 –Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite - include prescrizioni provenienti da norme previgenti ed in particolare dal decreto del Presidente della



Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e. Il Registro delle varietà vegetali di vite ai fini della loro identificazione è difatti istituito già da norma vigente ed in particolare dalla Direttiva 68/193 recepita in Italia con il D.P.R. sopra richiamato (art.11). Pertanto non trattandosi di istituzione ex novo le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La gestione e il coordinamento di tale Registro rientrano nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede a tali attività ordinarie mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Articolo 10 – Informazione contenute nel registro – contiene l'elenco delle informazioni e degli elementi contenuti nel Registro, per le varietà e per i cloni, ai fini della certificazione. Le prescrizioni del presente articolo derivano da normativa preesistente, opportunamente aggiornata, ed in particolar modo dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 11 – Campo catalogo – definisce il Campo catalogo che costituisce la collezione delle varietà iscritte. Viene mantenuto presso il CREA VE Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia. Al riguardo si desidera evidenziare che il campo catalogo delle varietà di vite, sulla base di convenzioni stipulate tra questo Ministero e il CREA a partire dal 2014, ed in virtù dei compiti affidati a tale ente dalla norma vigente, in ordine alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e alle denunce di produzione degli stessi, è già operativo e la sua gestione e aggiornamento è affidato al CREA VE. Le attività ordinarie e specifiche connesse al Campo Catalogo

sono svolte da tale Centro CREA VE con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a norma vigente. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 12 – Domanda di iscrizione di una varietà di vite - include disposizioni preesistenti contenute nel D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543, nel decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164, opportunamente aggiornate e revisionate.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 13 – Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite- reca modalità e termini di verifica della domanda d'iscrizione. Si tratta di procedure già in corso di applicazione, prescritte dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 14 – Requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale– elenca i requisiti e delle condizioni affinché una varietà possa essere iscritta al Registro. Le prescrizioni dell'articolo provengono dal DPR 29 luglio 1974, n. 543, e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 15 – Esecuzione delle prove ufficiali – include le prescrizioni già previste dal D.P.R. 29 luglio 1974, n. 543, dal decreto ministeriale 6 ottobre 2004 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2005. Gli oneri economici per gli accertamenti tecnici da effettuarsi ai fini dell'iscrizione di una varietà



sono a carico del richiedente l'iscrizione, come già previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 35 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, da aggiornarsi ogni due anni.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'Articolo 16 – Iscrizione della varietà – disciplina l'iscrizione ufficiale della varietà al Registro al termine delle prove di campo, mediante l'emanazione di un decreto e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Include prescrizioni provenienti da norme preesistenti ed in particolare dal DPR 29 luglio 1974, n. 5435, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 e dal decreto 8 febbraio 2005.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 17 – Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale- reca indicazioni per la presentazione della domanda di iscrizione di un clone al Registro. Le prescrizioni contenute nel presente articolo derivano da norme vigenti ed in particolare dal decreto ministeriale 22 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 24 giugno 2008. Le prove di selezione sono a totale carico di coloro che le effettuano, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 18 – Iscrizione di un clone- prescrive che l'iscrizione ufficiale del clone al Registro avviene mediante l'emanazione di un decreto e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le prescrizioni dell'articolo provengono, opportunamente aggiornate e riallineate, dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Nessuna delle previsioni in questione comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'Articolo 19 – Selezione conservatrice-, indica che le varietà iscritte al Registro nazionale sono mantenute, secondo metodi di selezione conservatrice idonei, dall'organismo delegato, dal costituente della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente. Il Ministero, qualora non si conosca il costituente, può affidare, con proprio provvedimento, il compito della conservazione in purezza della varietà ad un soggetto che dia garanzie, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, di svolgere adeguatamente detto compito. Le prescrizioni del presente articolo sono previste da normativa preesistente e in particolare dal decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e da decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164

Le prove di selezione sono a totale carico del costituente o del soggetto incaricato, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Articolo 20 – Varietà di vite geneticamente modificate – stabilisce le condizioni per l'iscrizione al Registro di una varietà geneticamente modificata nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di OGM. Le prescrizioni dell'articolo provengono da provvedimenti normativi preesistenti, in particolare dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n.224, regolamento CE n.1829/2003 e la direttiva 2001/18/CE, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo III -Controlli e certificazione- è composto da 8 articoli, dal 21 al 28, e raccoglie tutte le norme relative alle azioni e misure finalizzate ai controlli ufficiali e alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.



L'articolo 21 -Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite-, presenta disposizioni derivate da norme vigenti di cui all'articolo 12 del DPR 1969/1164 e all'articolo 9 del decreto 8 febbraio 2005. Tutti gli oneri, informativi e non, derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alle attività di controllo da parte del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo da questo delegato allo scopo o da parte dei Servizi fitosanitari regionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 22 -Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite- L'articolo riprende le disposizioni di cui all'articolo 11 e 12 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente riallineate e semplificate, integrandole con l'istituzione di un Registro per il personale addetto al controllo.

In particolare il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3, **la cui istituzione ed** il cui mantenimento **sono** affidati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolgeranno tali compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 23 -Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti-, contiene prescrizioni derivate da normativa preesistente e in particolare dall'articolo 2, punti *g, h, i e l* del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Esso definisce le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione, elencandone i requisiti tecnici pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite riprende le prescrizione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 prescrivendo l'obbligo di denuncia di produzione di materiali di moltiplicazione da parte degli operatori. I relativi oneri sono pertanto tutti a carico di quest'ultimi, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 Controlli sui materiali Iniziali e di Base riprende ed integra le prescrizioni relative alle operazioni di controllo ufficiale e vigilanza previste da provvedimenti quali l'articolo 11 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, l'articolo 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, gli articoli 12 e 13 del DPR 1164/69 nonché gli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997. In particolare stabilisce che dette operazioni di controllo siano effettuate dal personale del Servizio Fitosanitario centrale o dell'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Gli oneri per l'attività di controllo sono a carico degli operatori secondo le tariffe di cui all'articolo 35.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario o dell'ente scientifico da questo delegato pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 26 Controlli dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard, contiene prescrizioni già previste da provvedimenti previgenti, ed in particolare l'articolo 12 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, l'articolo 10 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, nonché l'articolo 12 del D.P.R. 1164/69. I controlli su queste categorie di materiali sono effettuati del personale dei Servizi fitosanitari regionali con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già a disposizione di tali Servizi. Gli oneri per l'attività di controllo sono a carico degli operatori secondo le tariffe di cui all'articolo 35. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione, Regolamentazione dell'autoproduzione di barbatelle, secondo le modalità ed alle condizioni indicate all'allegato X; il materiale prodotto dal vivaista in conto lavorazione viene restituito senza etichettatura (allegato XIII) in quanto è vietata la sua commercializzazione.

Attività a totale carico dei vivaisti, Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 Campi sostitutivi Modalità e condizioni per utilizzare campi sostitutivi, in alternativa a campi di piante madri esclusi dalla possibilità di prelievo del materiale di moltiplicazione a seguito dell'accertamento di malattie che impediscono la certificazione. Si tratta di procedure atte a garantire comunque la produzione di viti necessarie per la costituzione dei vigneti produttivi, garantendo comunque un livello qualitativo e sanitario adeguato. Le norme tecniche specifiche sono indicate all'allegato XI.

Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV (Commercializzazione) è composto da 5 articoli, dal 29 al 33, e raccoglie tutte le norme relative a condizioni e requisiti che i materiali di moltiplicazione devono soddisfare per poter essere commercializzati oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione della vite.

L'articolo 29 Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite riprende ed integra le prescrizioni relative alla commercializzazione e previste dai provvedimenti di cui all'articolo 6 del DPR 1164/69 e gli articoli 2, punto *p* e 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005. In particolare sono individuati i requisiti delle diverse categorie di certificazione dei materiali, è definito il concetto di commercializzazione ed ogni eventuale esenzione.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30 Autorizzazione alla commercializzazione riprende ed integra le prescrizioni relative alla autorizzazione alla commercializzazione previste dall'articolo 9, comma 9 e 10 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. In particolare il Servizio Fitosanitario centrale o dell'organismo da questo delegato, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Titolo III, rilascia all'operatore professionale l'autorizzazione necessaria ai fini della commercializzazione e alla stampa delle etichette. Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario o dell'organismo da questo delegato pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 31 Condizioni per l'immissione in commercio reca prescrizioni già previste da norme previgenti che confluiscono nel presente decreto legislativo, ed in particolare dall'articolo 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224. Si tratta di procedure già in essere, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 32 Etichetta ufficiale, elenca le modalità di etichettatura delle confezioni che contengono i materiali di moltiplicazione, all'atto della commercializzazione. Tali prescrizioni provengono da norme previgenti, ed in particolare dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 33 Tracciabilità Prescrive l'obbligo da parte degli operatori professionali di disporre di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031. Tutti gli oneri sono pertanto a carico dell'operatore professionale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo V (Sanzioni amministrative e norme finanziarie) raccoglie gli articoli 34 e 35, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto e le tariffe da corrispondere per le diverse attività.

L'articolo 34 – Sanzioni - deriva dall'articolo 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e individua aggiornandole ed integrandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. Nessuna delle sanzioni presenti nella normativa attualmente vigente è stata ripresa tal quale, in quanto è stata riformulare per renderla aggiornata e in linea con le nuove disposizioni (come ad esempio la sanzione di cui al comma 2). Tutte le restanti sono di nuova istituzione, inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento .

Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno individuate le modalità di riscossione e relativo versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, **nella misura del 50 per cento dell'importo versato**, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

L'articolo 35 – Tariffe -si compone di 3 commi che individuano le tariffe dovute a copertura dei costi sostenuti per le attività di iscrizione al registro (articolo 15 e 17), di certificazione e controllo dei materiali di moltiplicazione della vite (articolo 21, 25, 26) nonché per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 32. In particolare,

Le tariffe a copertura degli oneri sostenuti per l'esecuzione delle prove ufficiali di campo di cui all'articolo 15 e 17, finalizzate all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione delle varietà a Registro, non sono mai state definite in quanto l'iscrizione è stata principalmente disposta a seguito di esami ufficialmente controllati da parte di soggetti incaricati (in applicazione di quanto previsto dal DPR 1164/69). Con la presente proposta normativa, al fine di rendere la norma pienamente in linea con le disposizioni europee, l'iscrizione diviene subordinata esclusivamente ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare i requisiti richiesti. Pertanto, è



necessario prevedere la definizione di specifiche tariffe, per tali attività svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio.

Per quanto concerne, invece, le attività di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite le relative tariffe, che i vivaisti devono corrispondere ai Servizi Fitosanitari regionali, sono già individuate dalla normativa vigente, in particolar modo dai decreti ministeriali 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999. Tali tariffe necessitano tuttavia di una ridefinizione al fine di renderle coordinate e coerenti alla luce del nuovo quadro normativo.

Le tariffe sopra indicate saranno quindi aggiornate ogni 3 anni e calcolate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. retribuzione media del personale ispettivo e tecnico per l'esecuzione dei controlli e dei rilievi di campo ai fini della certificazione e dell'esecuzione delle prove per l'iscrizione delle varietà al registro, compresi gli oneri sociali;
- b. formazione personale tecnico e ispettivo;
- c. uffici, infrastrutture, terreni, strumenti e attrezzature e tenuta a manutenzione delle varietà di riferimento;
- d. prelevamento campioni per l'esecuzione di prove di laboratorio ed esecuzione delle relative analisi;
- e. prove di campo;

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio. Le medesime sono aggiornate almeno ogni tre anni.

Fino all'adozione del provvedimento di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di tariffe.

Pertanto, le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo VI rubricato “Norme transitorie e finali” raccoglie gli articoli da 36 a 40 che riguardano la clausola di cedevolezza e finanziaria, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

In particolare l'**articolo 37 – Clausola di invarianza finanziaria** - è costituito da un solo comma; stabilisce che dall'applicazione del **provvedimento in esame** non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le previsioni in questione pertanto non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

